

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4182 del 03/08/2017
Oggetto	Demanio acque; Società Centro Torri Srl; PR17A0014, Sinadoc 12218_2017; concessione semplificata di acqua sotterranea per uso irrigazione aree verdi in Paradigna, comune di Parma, (Pr); RR 41/2001, art. 36, comma 1, lett. c).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4337 del 02/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno tre AGOSTO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

Demanio acque; Società Centro Torri Srl; PR17A0014, Sinadoc 12218_2017; concessione semplificata di acqua sotterranea per uso irrigazione aree verdi in Paradigna, comune di Parma, (Pr); RR 41/2001, art. 36, comma 1, lett. c).



IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque”;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”;
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225/2001, n. 609/2002, n. 1325/2003, n. 1274/2005, n. 2242/2005, n. 1994/2006, n. 895/2007, n. 2326/2008, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 1985/2011, n. 963/2013, n. 65/20015, n. 1622/2015 e n. 1792/2016;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell’Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1195 del 25/07/2016 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;
- la comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna prot. PG.2016 / 0788494 “Parere ex art. 7 TU 1775/1933 e art. 9 RR 41/2001”;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012” (Allegato 6) e n. 2067/2015 “Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021” (allegati C e D);

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del DM 31 luglio 2015 “Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31/10/2016 “Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall’accordo di partenariato 2014 –2020, sezione 2 “condizionalità ex-ante tematiche FEARS” punto 6.1 “settore delle risorse idriche”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1927 del 24/11/2015 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l’incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

PRESO ATTO

- della domanda presentata in data 13/04/2017 dalla società CENTRO TORRI SRL, con sede in Parma (PR), Via San Leonardo, 69/A, C.F. 01627270349, con la quale chiede la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo da perforare nella medesima località, ai sensi dell’art. 36, comma 1, lett. c);
- che dall’esame della documentazione si evince che:
 - il prelievo verrà esercitato comune di Parma, località Paradigna – Centro Torri su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 40 mappale n. 531 di proprietà del Condominio Centro Torri;
 - mediante un pozzo da perforare con profondità non superiore a 30 m dal piano campagna e diametro non superiore a 125 mm;
 - la portata massima richiesta è di l/s 1,50;
 - la quantità d’acqua richiesta è di max mc/annui 2.500;
 - la risorsa richiesta è destinata all’uso irrigazione di aree verdi costituite da aiuole e siepi per un’estensione dichiarata in ha 0.20.00, mediante impianto misto a pioggia e a goccia;
 - la richiesta è alternativa all’utilizzo del pubblico acquedotto, non essendo necessarie acque con caratteristiche di potabilità;

CONSIDERATO che la derivazione per le caratteristiche descritte del prelievo è assoggettata al procedimento di concessione semplificata ai sensi dell’art. 36, comma 1 lett. c) del RR 41/2001;

ACCERTATO che la derivazione

- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di captazioni acquedottistiche pubbliche ai sensi dell’art. 94 del DLgs n. 152/2006;
- non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 07/09/2010 n. 160 e della DGR 30/07/2007 n. 1191;
- che non è da assoggettare alle procedure di cui alla LR 9/1999 e successive modifiche e ii;

DATO ATTO che è stato richiesto all’Autorità di Bacino del Fiume Po il parere prescritto dall’art. 36, comma 4, del RR 41/2001;

ACCERTATO che nei termini di legge l’Autorità di Bacino del Fiume Po non ha ritenuto di esprimere il parere previsto, ai sensi dell’ art. 7 del RD n. 1775/1933;

PRESO ATTO che pertanto trovano applicazione le disposizioni della Regione Emilia Romagna:

- “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica” approvata con DGR 1195/2016, con la quale si dà atto “che la stessa rappresenta misura attuativa dei Piani di Gestione di Distretto Idrografico ed è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di qualità per tutti i copri idrici”;
- comunicazione del Direttore Generale Cura del territorio e dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 788494/2016 che in merito alla suddetta “Direttiva Derivazioni” dichiara che la Regione Emilia-Romagna “ne condivide i contenuti e le modalità applicative” e in particolare la stessa:

- introduce un metodo finalizzato alla verifica della compatibilità delle derivazioni rispetto agli obiettivi di tutela ed alle previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico;
- individua la competenza per la valutazione della compatibilità riguardo il bilancio idrico, ex art. 7 del RD n. 1775/1933, in capo all'Amministrazione concedente;

ACCERTATA la compatibilità coi Piani di Gestione Distrettuali ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015, DGR n. 1195 del 25/07/2016 “DIRETTIVA CONCERNENTE I CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DERIVAZIONI DI ACQUA PUBBLICA”, nonché rispetto alle deliberazioni del C.I. dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015 (“DIRETTIVA DERIVAZIONI”) del prelievo di cui trattasi, che ricade in:

- corpo idrico di pianura CONOIDE PARMA-BAGANZA confinato superiore - Codice 0360ER-DQ2-CCS
- STATO quantitativo: BUONO;
- STATO qualitativo: BUONO;
- da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione).

VALUTATO ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in premessa e sopra richiamate e in relazione quanto descritto negli atti allegati all'istanza

- un volume congruo di prelievo stimabile, ai sensi delle DGR n. 1195/2016 e 1414/2016, in base all'estensione delle aree verdi da irrigare così come descritte in atti, **di max di 1500 mc annui**;
- che la portata massima richiesta di **1,5 l/sec** è da ritenersi mediamente congrua;

VERIFICATO inoltre

- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;
- che il Richiedente ha dimostrato di aver versato ai sensi dell'art.153 della LR n.3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo la destinazione d'uso della derivazione rientra nell'uso **“irrigazione aree destinate a verde pubblico”** di cui alla lett. d) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015, nella misura **dell'importo minimo** che corrisponde a:
 - **per l'annualità 2017 ad Euro 67,15**, pari ai 5/12 dell'intera annualità di Euro 161,16, ai sensi dell'art. 8 LR 2/2015, comma 1.;
- che il concessionario è tenuto **al versamento del deposito cauzionale** di cui all'art. 153 della LR n. 3/99 nella misura di **Euro 250,00** ai sensi della LR 2/2015, art. 8, dando atto che il medesimo verrà restituito su richiesta scritta del versante al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

ATTESO che:

- ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015, gli importi successivi relativi al **canone annuale** dovranno essere versati **entro il 31 marzo** dell'annualità di riferimento e che gli stessi saranno aggiornati, ai sensi del medesimo art. 8, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, **rivalutata automaticamente** in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e **disponibili** sul sito istituzionale **dell'ISTAT** alla data del **31 dicembre di ogni anno**. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;
- l'obbligo del pagamento del canone, a norma dell'art. 34 comma 2 del RR n. 41/01, cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della **comunicazione di rinuncia**;
- che, a norma dell'art. 19 comma 1 del TU n. 1775/1933, *“la concessione si intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua”*, ossia, che la **derivazione in parola potrà essere esercitata non soltanto nei limiti della disponibilità naturale della risorsa, ma altresì nel rispetto delle precedenti utenze già costituite**;

VERIFICATO che è stato predisposto il **disciplinare** di concessione contenente le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria esperita che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2021, sotto l'osservanza delle condizioni, prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Attestata la regolarità amministrativa

D E T E R M I N A

per quanto in premessa e fatti slavi i diritti di terzi:

1. di accordare ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. c) alla società **CENTRO TORRI SRL**, con sede in Parma (PR), Via San Leonardo, 69/A, C.F. 01627270349, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Parma – località Paradigna – Centro Torri, da destinarsi ad uso irrigazione aree verdi mediante pozzo da perforarsi nella medesima località sul foglio 40, mappale 531;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile **fino a max 1,5 l/sec e 1.500 mc/anno** di volumi prelevati, con le condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento e disciplinare allegato, in relazione alle modalità di derivazione descritte in atti;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata **fino al 31/12/2021** ai sensi del RR 41/2001 e della DGR n.787/2014;
4. di autorizzare la perforazione del nuovo pozzo;
5. di fissare gli importi da versare prima del ritiro del presente provvedimento e di cui presentare attestazione all'atto della firma del disciplinare in:
 - **Euro 67,15, per canoni** relativi all'anno 2017, pari ai 5/12 dell'intera annualità di Euro 161,16;
 - **Euro 250,00** per **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
6. di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
7. di rammentare che
 - questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla **revisione dell'utenza**, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del RR n. 41/01;
 - ai sensi della Direttiva 2000/60/CE tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati sono soggette a **verifica di congruità** agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027;
 - qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate da relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
8. di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto stesso da parte del concessionario, previo versamento delle somme dovute;
9. di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo in copia conforme in bollo al richiedente, fatto salvo quanto disposto al punto precedente e provvedendo alla pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna;

10. di dare atto che secondo quanto previsto dal DLgs n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati, cui si provvederà secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 66/2016 e n. 57/2015;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dirigente di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, Dott. Paolo Maroli;

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere, entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del TU di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici, approvato con RD 11/12/1933, n. 1775.

IL DIRIGENTE
DELLA STRUTTURA
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI PARMA

Dott. Paolo Maroli

Originale firmato digitalmente



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Disciplinare di concessione di derivazione di acque pubbliche codice Sisteb PR17A0014

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso irrigazione aree verdi con procedura semplificata, assentita a **CENTRO TORRI SRL**, con sede in Parma (PR), Via San Leonardo, 69/A, C.F. 01627270349, legalmente domiciliata ai fini del presente provvedimento presso la sede del Comune di Parma (Pr)

ART. 1 - UBICAZIONE DEL PRELIEVO, DESTINAZIONE D'USO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA

La derivazione potrà essere esercitata mediante l'utilizzo della risorsa e le caratteristiche del prelievo come di seguito individuati:

- acque derivate dalle falde sotterranee mediante pozzo da perforare in comune di Parma, località Paradigna – Centro Torri;
- sul mappale 531 del foglio 40
- coordinate geografiche ED50 UTM 32: X = 605.940, Y = 964.400;
- corpo idrico di pianura “CONOIDE PARMA-BAGANZA” confinato superiore - Codice 0360ER-DQ2-CCS
- diametro massimo mm 125;
- profondità massima m 30 dal piano campagna;
- portata massima della pompa l/s 1,5, potenza massima Kw 1,5;
- uso irrigazione aree verdi di pertinenza del centro commerciale denominato Centro Torri per un'estensione di ha 0.20.00, mediante impianto ad aspersione e a goccia;

ART. 2 - MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- portata massima l/s **1,5**;
- volume annuo di prelievo **max mc 1.500**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'OPERA DI DERIVAZIONE

I lavori di perforazione del pozzo dovranno iniziare entro 180 gg dalla data del presente atto.

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o apportare variazioni alle caratteristiche del pozzo (modalità di perforazione, diametro, ecc.) se ne dovrà dare immediata comunicazione a ARPAE - Struttura Autorizzazioni Concessioni di Parma, che assumerà in merito gli opportuni provvedimenti.

In ogni caso il pozzo non potrà eccedere i m 30 di profondità.

Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta richiedente dovrà osservare tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dagli articoli 13 e 15 del DPR 07/01/1956 n. 164. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture, secondo quanto previsto dall'art. 10 del DPR 27/04/1955 n. 547.

I materiali di rifiuto provenienti dallo scavo della perforazione dovranno essere depositati sul terreno circostante o smaltiti secondo le procedure di legge.

Entro 30 giorni dalla data di completamento dei suddetti lavori la Ditta concessionaria dovrà restituire a ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma la scheda contenente i dati del pozzo, allegata separatamente al provvedimento di concessione.

ART. 4 - OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), conforme al facsimile fornito con il presente.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse.

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare a ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del Dlgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5 - DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31/12/2021**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del RR 41/01 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.

La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 - RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo **sessanta giorni prima della scadenza** della concessione, ai sensi del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Il sottoscritto _____
in qualità di delegato dal / legale rappresentante della
ditta **CENTRO TORRI SRL** _____
presa visione in data _____ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli
obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.